



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 17 gennaio 2022

Circolare n. 03/2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021. In particolare, è previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con applicazione delle modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, D. Lgs. 81/2015 (lavoro intermittente). Con la nota n. 29/2022, l'INL ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo, riservandosi di fornirne di ulteriori in seguito.

Ambito di applicazione

L'obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori commerciali e agricoli; in sostanza, sono certamente sottoposti all'obbligo di comunicazione tutti gli iscritti al registro delle Imprese, qualunque sia la forma giuridica adottata. Sono viceversa esclusi dalla nuova normativa i professionisti, singoli o associati, che impiegano prestatori d'opera occasionali.

I rapporti di lavoro occasionali da segnalare si riferiscono ai lavoratori autonomi occasionali, ossia ai lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'articolo 2222, cod. civ. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera I), Tuir (redditi diversi - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente).

Restano, viceversa, esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle etero-organizzate, ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (voucher/libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- le professioni intellettuali, in quanto oggetto di apposita disciplina di cui all'art. 2229 del Codice Civile e leggi collegate, e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva. Se, tuttavia, l'attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (riders), comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir, rispetto ai quali vale una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, da effettuarsi entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro;
- le obbligazioni generiche consistenti nell'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, di cui al secondo periodo dell'art. 67 comma 1 lettera l), anche se su tale esclusione sarebbe opportuna una presa di posizione da parte dell'Inps

Quanto alle tempistiche, l'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati:

- dal 21 dicembre 2021;
- prima del 21 dicembre 2021, ma ancora in corso all'11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022, nonché per quelli iniziati dal 21 dicembre e già cessati, **la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.**

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata **prima** dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'ITL competente per territorio in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all'articolo 15, D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro aggiornerà/integrerà gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail a uno specifico indirizzo messo a disposizione di ciascun ITL (vedi elenco riportato in calce). Essendo un indirizzo di posta ordinaria, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Chi avesse già inoltrato comunicazioni in altra forma è opportuno che provveda nuovamente secondo le istruzioni impartite.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non applicandosi la procedura di diffida ex art. 13 D. Lgs. 124/2004, in concreto si ritiene che la sanzione applicabile in caso di adesione alla contestazione sarà pari ad un terzo della sanzione massima, vale a dire euro 833,33 per ogni lavoratore occasionale non segnalato.

Le sanzioni potranno essere, dunque, più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

Si ritiene importante segnalare che la norma in commento si inserisce all'interno della disciplina in materia di contrasto del lavoro irregolare, nell'ambito della quale è prevista la **sospensione dell'attività imprenditoriale**, quando sia riscontrato al momento dell'accesso ispettivo che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero del rapporto di lavoro autonomo occasionale. Tale sospensione non opera nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra esposto, porgiamo i più cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l



HARVARD

di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Elenco delle caselle di posta degli ITL

ITL.Ancona.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Aosta.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Aquila.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Arezzo.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.AscoliPiceno.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Asti-Alessandria.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Avellino.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Bari.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Belluno.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Benevento.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Bergamo.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Biella-Vercelli.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Bologna.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Brescia.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Brindisi.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Cagliari-Oristano.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Campobasso-Isernia.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Caserta.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Catanzaro.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Chieti-Pescara.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Como-Lecco.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Cosenza.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Cremona.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Crotone.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Cuneo.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Firenze.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Foggia.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Frosinone.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Genova.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Grosseto.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Imperia.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.LaSpezia.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Latina.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Lecce.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Livorno-Pisa.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Lucca-Massacarrara.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Macerata.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Mantova.occasionalni@ispettorato.gov.it

ITL.Milano-Lodi.occasionalni@ispettorato.gov.it



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it